



Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

(Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, ODL)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti la legge dell'8 ottobre 1971¹ sulla durata del lavoro (LDL) e l'articolo 83 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF),
ordina:

Capitolo 1: Aziende accessorie, servizio di esercizio e servizio amministrativo nonché lavoratori

Art. 1 Aziende accessorie

¹ Alla LDL sono assoggettate le seguenti aziende accessorie:

- a. le imprese di carrozze letti e di carrozze cuccette;
- b. i servizi di ristoro a bordo treno attivi secondo l'orario;
- c. gli impianti e i trasporti con autorizzazione cantonale gestiti da un'impresa assoggettata secondo l'articolo 1 capoverso 1 LDL;
- d. i servizi di soccorso sulle piste e i servizi addetti alla preparazione, al mantenimento in buono stato, alla sorveglianza e all'esercizio di impianti sportivi turistici gestiti da un'impresa assoggettata secondo l'articolo 1 capoverso 1 LDL.

² Nella presente ordinanza l'espressione «impresa» comprende anche le aziende accessorie di cui al capoverso 1.

Art. 2 Servizio di esercizio e servizio amministrativo

¹ L'impresa è suddivisa in servizio di esercizio e in servizio amministrativo.

² Il servizio di esercizio comprende i servizi per:

- a. il trasporto e la gestione dei viaggiatori;

RS

¹ RS 822.21

² RS 832.20

- b. la vendita e il controllo dei titoli di trasporto;
- c. il cambio valuta;
- d. l'accettazione, il deposito, il trasporto, la gestione e la consegna di merci;
- e. i lavori di pulizia;
- f. la sicurezza;
- g. la costruzione e la manutenzione degli impianti, delle installazioni, dei veicoli e dei componenti;
- h. la sorveglianza permanente dei sistemi utilizzati dai servizi che forniscono le prestazioni di cui alle lettere a–f;
- i. la produzione, la trasformazione, la gestione e il trasporto di energia elettrica nelle centrali elettriche, sottocentrali o stazioni di trasformazione dell'impresa;
- j. la prestazione di servizi nelle aziende accessorie di cui all'articolo 1.

³ Il servizio amministrativo comprende la direzione dell'impresa e i corrispondenti servizi amministrativi e tecnici di quest'ultima e delle aziende accessorie.

Art. 3 Lavoratori di cui all'articolo 2 capoverso 1 LDL

¹ È lavoratore tenuto a prestare un servizio esclusivamente personale secondo l'articolo 2 capoverso 1 LDL chiunque:

- a. in base al suo rapporto di servizio, non può far eseguire il suo lavoro interamente né parzialmente da terzi;
- b. è occupato come lavoratore fornito a prestito in un'impresa di cui all'articolo 1 LDL.

² Sono lavoratori secondo l'articolo 2 capoverso 1 LDL anche:

- a. gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell'impresa a scopo di formazione;
- b. le persone che lavorano nell'impresa senza retribuzione.

Art. 4 Disposizioni per i lavoratori di cui all'articolo 2 capoverso 3 LDL

¹ È durata giornaliera del lavoro di cui all'articolo 2 capoverso 3 LDL esclusivamente il tempo in cui si è occupati nel servizio dell'esercizio.

² Per i lavoratori di cui all'articolo 2 capoverso 3 LDL si applica quanto segue:

- a. il turno di riposo precedente l'inizio del turno di servizio in cui si è occupati nel servizio di esercizio deve ammontare almeno a 12 ore;
- b. nel giorno di lavoro in cui si è occupati nel servizio di esercizio devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - 1. l'articolo 7 LDL sulle pause,
 - 2. l'articolo 4 capoverso 3 LDL sulla durata massima del lavoro ammessa nel singolo turno di servizio,

3. l'articolo 6 LDL sul turno di servizio.

Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo

Art. 5 Tempo di lavoro senza prestazione lavorativa secondo l'articolo 4 capoverso 5 LDL

In esecuzione dell'articolo 4 capoverso 5 LDL è considerato nel computo della durata massima del lavoro il seguente tempo di lavoro senza prestazione lavorativa:

- a. i tempi di viaggio senza prestazione lavorativa e la durata del tragitto necessari per il regolare svolgimento del servizio;
- b. il tempo che si deve trascorrere nel servizio assegnato senza fornire prestazioni lavorative;
- c. le interruzioni del lavoro di cui all'articolo 7 capoversi 4 e 5 LDL;
- d. il tempo per la formazione e il perfezionamento seguiti su disposizione dell'impresa o, in virtù dell'attività professionale svolta, per legge.

Art. 6 Prolungamento della durata massima del lavoro

¹ La durata massima del lavoro di cui all'articolo 4 capoverso 3 LDL può essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa al termine del turno di servizio nei seguenti casi:

- a. per partecipare a riunioni o seguire formazioni e perfezionamenti: di 120 minuti al massimo;
- b. per attività svolte per motivi di servizio fuori del luogo di servizio assegnato: di 60 minuti al massimo, oppure, previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti: di 120 minuti al massimo.

² Se il prolungamento supera 60 minuti ed è immediatamente seguito da un turno di riposo, la durata di quest'ultimo deve essere almeno di 11 ore.

Art. 7 Supplemento di tempo per il servizio tra le ore 22 e le 6

¹ Per il servizio tra le ore 22 e le 6 deve essere accordato il seguente supplemento di tempo (art. 4a LDL):

- a. almeno il 10 per cento per il servizio dalle ore 22 alle 24;
- b. almeno il 30 per cento per il servizio tra le ore 24 e le 4, nonché per il servizio tra le ore 4 e le 5 se il lavoratore è entrato in servizio prima delle 4.

² Il supplemento di tempo di cui al capoverso 1 lettera b è del 40 per cento dall'inizio dell'anno civile nel corso del quale il lavoratore compie il 55° anno di età.

³ I supplementi di tempo di cui al presente articolo non sono computati nella durata del lavoro.

⁴ I supplementi di tempo devono essere compensati con periodi di tempo libero. Il tipo di compensazione deve essere convenuto con i lavoratori o i loro rappresentanti.

Art. 8 Giorni di compensazione

¹ Di norma, i giorni di compensazione devono essere assegnati insieme ai giorni di riposo.

² Un giorno di compensazione consta almeno di 24 ore consecutive.

³ Con i lavoratori o i loro rappresentanti possono essere convenute deroghe ai capoversi 1 e 2, purché il giorno di compensazione consti di almeno 22 ore consecutive.

⁴ Sempreché le condizioni d'esercizio lo consentano, occorre osservare la settimana di cinque giorni. Negli altri casi, i giorni di compensazione devono possibilmente essere assegnati in modo da ottenere una soluzione equivalente alla settimana di cinque giorni.

Art. 9 Calcolo della durata giornaliera media del lavoro

¹ La durata giornaliera media del lavoro secondo l'articolo 4 capoverso 1 LDL si calcola addizionando la durata del lavoro compiuto nell'arco di 365 giorni e dividendola per il numero dei giorni di lavoro e di compensazione.

² La ripartizione della durata del lavoro nell'arco di 365 giorni deve essere convenuta in un accordo scritto con i lavoratori o i loro rappresentanti. I lavoratori retribuiti su base oraria possono essere esclusi da tale accordo.

Art. 10 Assegnazione al servizio di picchetto

¹ Nell'arco di 28 giorni, il lavoratore può essere di picchetto durante al massimo 7 giorni. Raggiunto tale limite, durante i 14 giorni successivi il lavoratore non può più essere assegnato al servizio di picchetto.

² Il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto durante 14 giorni al massimo nell'arco di 28 giorni se, a causa delle dimensioni e della struttura aziendali, non è disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto secondo il capoverso 1 e:

- a. in un anno civile il servizio di picchetto non concerne più di 20 periodi e ogni periodo è seguito almeno da 7 giorni senza picchetto; o
- b. in un anno civile il servizio di picchetto non supera 90 giorni.

³ Per far fronte alle condizioni invernali, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto per 16 periodi nell'arco di 6 mesi, ma non per più di 20 periodi o 77 giorni in un anno civile.

⁴ I periodi di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 non possono superare 7 giorni.

⁵ Modifiche a breve termine nell'assegnazione al picchetto dei lavoratori con responsabilità familiari devono essere convenute con questi ultimi.

⁶ Il lavoratore non può essere di picchetto in un giorno di riposo o durante il tempo di riposo secondo l'articolo 10 capoverso 4 LDL, né in un giorno in cui svolge il servizio notturno.

Art. 11 Tempo di lavoro in caso di intervento di picchetto

¹ In caso di intervento di picchetto, la durata complessiva dell'intervento e la durata del tragitto per recarsi sul luogo dell'intervento e ritorno sono computate come tempo di lavoro. Sono accordati supplementi di tempo secondo gli articoli 7 e 17.

² Se un intervento di picchetto segue immediatamente un turno di servizio, la durata ininterrotta del lavoro può eccedere 5 ore.

³ Se la durata massima del lavoro è superata a seguito di un intervento di picchetto, la compensazione è determinata secondo l'articolo 5 capoverso 3 LDL.

Art. 12 Computo di interventi di picchetto

¹ Gli interventi di picchetto non sono computati nel turno di servizio o nel giorno di lavoro.

² Il giorno di compensazione in cui ha luogo un intervento di picchetto non è considerato un giorno di lavoro.

Art. 13 Turno di riposo in caso di intervento di picchetto

Il turno di riposo può essere interrotto da interventi di picchetto. Dedotta la durata degli interventi di picchetto, il turno di riposo deve ammontare almeno a 11 ore, almeno 6 delle quali devono essere consecutive.

Art. 14 Lavoro straordinario

¹ Il lavoro straordinario compiuto deve essere oggetto di una distinta mensile e compensato entro i 2 mesi successivi con un periodo di tempo libero della stessa durata. Il termine può essere prolungato previo accordo con il lavoratore o il suo rappresentante.

² Il momento della compensazione è convenuto con il lavoratore.

³ Nel caso di un lieve superamento della durata del lavoro prevista nel piano di servizio, può essere convenuta con i lavoratori o i loro rappresentanti un'altra forma di compensazione.

⁴ L'indennità in contanti per il lavoro straordinario (art. 5 cpv. 2 e 3 LDL) è calcolata sulla base del salario orario. Quest'ultimo è calcolato sulla base di 2100 ore annuali.

⁵ Il prolungamento della durata massima del lavoro di cui all'articolo 6 non è considerato lavoro straordinario.

Art. 15 Turno di servizio

¹ I giorni di compensazione, assegnati per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo del turno di servizio medio.

² Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio dei lavoratori occupati su una delle seguenti linee può essere prolungato a 13 ore al massimo e una volta a 14 ore al massimo tra 2 giorni senza servizio, se non supera 13 ore nella media di 28 giorni:

- a. linea la cui durata d'esercizio è superiore a 12, ma non eccede 14 ore;
- b. linea con traffico di punta mattutino e serale;
- c. linea senza cadenza oraria continuativa.

³ Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato a 15 ore al massimo in caso di:

- a. mancanza di personale dovuta a servizio militare, civile o di protezione civile, malattie o infortuni;
- b. necessità di svolgere compiti straordinari o passeggeri.

⁴ I supplementi di tempo di cui agli articoli 7 e 17 non devono essere computati nel calcolo del turno di servizio.

Art. 16 Pause

¹ La pausa può essere ridotta a meno di un'ora alle seguenti condizioni:

- a. sentiti i lavoratori o i loro rappresentanti: fino a 45 minuti;
- b. se la riduzione è stata convenuta con i lavoratori o i loro rappresentanti: fino a 30 minuti.

² A domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le pause devono, per quanto possibile, avere una durata superiore a un'ora ed essere previste durante gli abituali orari dei pasti.

³ La durata ininterrotta del lavoro non può superare 5 ore. La durata di lavoro ininterrotta tra 2 giorni senza servizio può essere prolungata una volta di 10 minuti al massimo. In casi di forza maggiore o di perturbazioni dell'esercizio la durata ininterrotta del lavoro può superare 5 ore.

⁴ In un medesimo turno di servizio sono ammesse 2 pause. Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il numero può essere aumentato a 4.

⁵ Le pause interamente comprese fra le ore 22 e le 6 sottostanno alle seguenti condizioni:

- a. servono a osservare la durata di lavoro ininterrotta di cui al capoverso 3 o sono convenute in un accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti;
- b. sono disponibili locali dove trascorrere la pausa e contenenti luoghi di riposo, se non è ragionevole attendersi che la pausa sia trascorsa a domicilio e se la sua durata supera 90 minuti; in assenza di luoghi di riposo, il tempo di

pausa eccedente 60 minuti deve essere accordato come supplemento di tempo.

⁶ È luogo di servizio secondo l'articolo 7 capoverso 3 LDL quello che l'impresa attribuisce al lavoratore. Le imprese, le cui condizioni d'assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono designare più luoghi di servizio.

Art. 17 Supplemento di tempo per pause

¹ Deve essere accordato un supplemento di tempo nella misura di almeno il 30 per cento:

- a. in caso di turno di servizio con 1 o 2 pause: per il tempo di pausa trascorso fuori del luogo di servizio la cui durata totale supera 60 minuti;
- b. in caso di turno di servizio con più di 2 pause: per il tempo di pausa la cui durata totale supera 60 minuti.

² I supplementi di tempo di cui al presente articolo non sono computati nella durata del lavoro.

³ I supplementi di tempo devono essere compensati con periodi di tempo libero. Il tipo di compensazione deve essere convenuto con i lavoratori o i loro rappresentanti.

Art. 18 Turno di riposo

¹ I giorni di compensazione, assegnati per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo del turno di riposo medio.

² Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di riposo può essere ridotto fino a 9 ore nei casi seguenti:

- a. una volta tra 2 giorni senza servizio, al cambio:
 1. dal servizio notturno a quello meridiano o serale, se il servizio notturno non termina dopo le ore 2,
 2. dal servizio serale a quello mattutino, meridiano o serale,
 3. dal servizio meridiano a quello mattutino o meridiano, o
 4. dal servizio mattutino a quello mattutino;
- b. per i turni di riposo che non è possibile trascorrere nel luogo di servizio né a domicilio;
- c. in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, civile o di protezione civile, malattie o infortuni;
- d. per svolgere compiti straordinari o passeggeri.

³ La riduzione del turno di riposo non richiede alcun accordo se è dovuta a forza maggiore o a perturbazioni dell'esercizio.

⁴ Se è ridotto secondo l'articolo 8 capoverso 2^{bis} LDL, il turno di riposo deve ammontare ad almeno 8 ore.

⁵ Se il turno di servizio è prolungato secondo l'articolo 15 capoverso 2, il turno di riposo può essere ridotto a 11 ore nella media di 28 giorni e una volta a 10 ore tra 2 giorni senza servizio.

⁶ Se il turno di servizio è prolungato secondo l'articolo 15 capoverso 2 e il turno di riposo è ridotto secondo il capoverso 2, il turno di riposo, considerando anche i 3 turni di riposo successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore.

Art. 19 Diritto ai giorni di riposo domenicali

¹ Almeno 20 giorni di riposo devono cadere di domenica. Sono parificati alle domeniche il Capodanno, l'Ascensione, la Festa nazionale, il Natale e al massimo 7 altri giorni festivi cantonali. I giorni festivi cantonali parificati alle domeniche devono essere convenuti con i lavoratori o i loro rappresentanti.

² A domanda del lavoratore si può convenire una riduzione del numero di giorni di riposo fino a 16 giorni, purché gli sia assegnato almeno un fine settimana senza servizio per mese civile, comprendente un intero sabato e un'intera domenica.

³ Se il turno di servizio cade in tutto o in parte di domenica o in un giorno festivo, questo giorno non può essere considerato un giorno di riposo domenicale.

⁴ Le domeniche e i giorni festivi che cadono nelle vacanze non sono considerati giorni di riposo domenicali.

Art. 20 Assegnazione dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali

¹ Per mese civile devono essere assegnati almeno 4 giorni di riposo, di cui uno domenicale.

² Un giorno di riposo può essere seguito al massimo da 13 giorni privi di giorno di riposo.

³ Nella ripartizione dei servizi, i giorni di riposo e i giorni di riposo domenicali devono essere stabiliti in anticipo.

⁴ Ai coniugi e ai partner, che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda, i giorni di riposo domenicali e, se possibile, anche gli altri giorni di riposo devono essere assegnati contemporaneamente.

Art. 21 Spostamento dei giorni di riposo

¹ Le domande dei lavoratori intese a ottenere lo spostamento dei giorni di riposo assegnati devono essere accolte se:

- a. il servizio permette lo spostamento; e
- b. sono osservate le disposizioni sull'assegnazione dei giorni di riposo.

² I giorni di riposo già assegnati, ma per i quali si dimostra che per motivi di servizio non possono essere accordati, devono essere riassegnati giusta le disposizioni sull'assegnazione dei giorni di riposo e, per quanto possibile, secondo il desiderio del lavoratore.

Art. 22 Giorni di riposo in caso d'assenza

¹ In caso d'assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo non pagato o maternità nonché in caso d'assenza di oltre 6 giorni consecutivi per servizio militare, civile o di protezione civile, il diritto ai giorni di riposo è ridotto in uno dei seguenti modi:

- a. ogni periodo di 7 giorni d'assenza per anno civile il diritto è ridotto di 1 giorno di riposo e, a partire da 33 giorni d'assenza per anno civile, ogni periodo di 33 giorni d'assenza il diritto è ridotto di un giorno di riposo supplementare;
- b. le domeniche comprese nel periodo d'assenza, come anche i giorni festivi che, secondo l'articolo 19 capoverso 1, sono parificati alle domeniche, sono considerati giorni di riposo goduti.

² La scelta di ridurre il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere convenuta con i lavoratori o i loro rappresentanti.

³ Le imprese, le cui condizioni d'assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono convenire altre soluzioni con i rappresentanti dei lavoratori. La soluzione convenuta deve essere equivalente a quella di cui al capoverso 1.

Art. 23 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio

¹ Per i lavoratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell'anno civile, il diritto ai giorni di riposo è disciplinato in uno dei seguenti modi:

- a. il numero dei giorni di riposo è ridotto proporzionalmente al periodo di servizio;
- b. il numero dei giorni di riposo corrisponde a quello delle domeniche e dei giorni festivi, parificati alle domeniche (art. 19 cpv. 1), che cadono nel periodo di servizio.

² La scelta di calcolare il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere convenuta con i lavoratori o i loro rappresentanti.

³ I giorni di riposo goduti in più possono essere compensati con giorni di vacanze non ancora presi soltanto qualora il lavoratore lasci l'impresa spontaneamente o il rapporto di lavoro sia sciolto per colpa del lavoratore.

⁴ I giorni di riposo goduti in più non possono dar luogo a una diminuzione del salario.

Art. 24 Conducenti di veicoli secondo l'articolo 11 capoverso 1 LDL

¹ Il servizio dei conducenti di veicoli secondo l'articolo 11 capoverso 1 LDL non deve eccedere 9 ore per giorno di lavoro.

² Nei casi di forza maggiore o di perturbazioni dell'esercizio il servizio può essere prolungato di un'ora.

Art. 25 Piani di servizio

¹ L'impresa deve compilare un piano di servizio per tutti i servizi sottoposti alla legge. Nel piano di servizio devono figurare:

- a. l'orario di inizio e di termine del servizio;
- b. la durata, l'orario di inizio e di termine e il luogo di svolgimento delle pause e delle interruzioni del lavoro;
- c. il luogo di svolgimento e il tipo delle attività;
- d. la durata del lavoro;
- e. i supplementi di tempo;
- f. la durata del turno di servizio.

² Nei servizi con durata dell'esercizio e dell'occupazione superiore a 12 ore giornaliere il piano di servizio relativo ai servizi ricorrenti deve essere in forma grafica.

³ I turni di servizio sono definiti come segue:

- a. servizio mattutino: il turno di servizio che ha inizio tra le ore 4 e le 6;
- b. servizio meridiano: il turno di servizio interamente compreso tra le ore 6 e le 20;
- c. servizio serale: il turno di servizio che si conclude tra le ore 20 e le 24;
- d. servizio notturno: il turno di servizio compreso in tutto o in parte tra le ore 24 e le 4.

⁴ Il progetto del piano di servizio deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 21 giorni prima dell'applicazione.

⁵ Nei casi in cui il servizio consente un'impostazione autonoma degli orari di lavoro, si possono convenire fasce orarie di presenza vincolanti o modelli di lavoro analoghi in un accordo scritto con i rappresentanti dei lavoratori. L'accordo deve valere per l'intera impresa e disciplinare anche il tempo di compensazione e il lavoro straordinario.

Art. 26 Ripartizioni del servizio

¹ L'impresa compila un piano di ripartizione annuale. Quest'ultimo indica:

- a. il nome del lavoratore;
- b. le date civili dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali, dei giorni di compensazione assegnati come pure delle vacanze;
- c. le date civili dei servizi da svolgere.

² Il progetto del piano di ripartizione annuale deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 14 giorni prima dell'inizio di un anno civile o di un anno d'orario.

³ Previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, il piano di ripartizione annuale può prevedere turni di servizio in forma di finestre temporali della durata massima di 12 ore, anziché i servizi da svolgere.

⁴ I giorni, in cui per motivi di servizio nel piano di ripartizione annuale non può essere assegnato alcun servizio, devono figurare come giorni di lavoro.

⁵ A domanda scritta del lavoratore si può convenire di rinunciare a un piano di ripartizione annuale. Per l'inizio di ogni anno civile o anno d'orario, il lavoratore può chiedere nuovamente un piano di ripartizione annuale.

⁶ Un piano di ripartizione annuale non è necessario se il tipo di servizio ne impedisce la compilazione.

⁷ Nei casi di cui ai capoversi 3–6, si deve comunicare, prima dell'inizio dell'anno civile o dell'anno d'orario, il numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali per tutto l'anno. In presenza di un piano di ripartizione mensile le date di cui al capoverso 1 lettere b e c devono essere comunicate entro i seguenti termini:

- a. 10 giorni prima dell'inizio del mese civile; oppure
- b. in caso di pianificazione continua: 28 giorni in anticipo.

⁸ Le imprese, le cui condizioni d'assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono convenire altri termini.

⁹ Le imprese aventi turni mattutini, meridiani, serali e notturni devono prevedere, per i lavoratori, un'adeguata rotazione dei turni. Questa disposizione non è applicabile ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno.

¹⁰ Le ferie devono essere comunicate ai lavoratori tre mesi prima dell'inizio delle stesse e in ogni caso in concomitanza con il piano di ripartizione annuale oppure, in sua assenza, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Capitolo 3: Vacanze

Art. 27 Diritto alle vacanze

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno civile, a vacanze pagate di una durata di:

- a. 5 settimane fino alla fine dell'anno civile in cui compie il 20° anno di età;
- b. 5 settimane a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 50° anno di età;
- b. 6 settimane a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 60° anno di età.

Art. 28 Godimento delle vacanze

¹ I lavoratori devono poter prendere le vacanze nelle diverse stagioni. Devono essere consultati prima dell'assegnazione delle vacanze e, possibilmente, deve essere tenuto conto dei loro desideri. Durante i periodi di traffico intenso, le vacanze possono essere prese soltanto se il servizio lo consente.

² Almeno 2 settimane di vacanze vanno prese in una sola volta. A domanda del lavoratore, una delle rimanenti settimane di vacanze può essere presa in forma di singoli giorni o di semi giornate se il servizio lo consente.

³ Se il lavoratore inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile, le vacanze devono essere proporzionate alla durata del servizio. Se lascia il servizio, i giorni di vacanze goduti in più possono essere compensati con giorni di riposo non ancora presi o attraverso il salario soltanto se il rapporto di lavoro è sciolto per sua colpa.

⁴ I coniugi e i partner, che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda, devono, per quanto possibile, poter prendere insieme le loro vacanze.

Art. 29 Riduzione delle vacanze

¹ Le vacanze sono ridotte proporzionatamente alla durata delle assenze se il lavoratore, in un anno civile, manca dal servizio complessivamente più di:

- a. 90 giorni per malattia, infortunio, servizio militare, civile o di protezione civile; nel calcolo della riduzione, non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza;
- b. 30 giorni per congedo non pagato.

² Se la durata dell'assenza di cui al capoverso 1 lettera a è di un anno civile, il diritto alle vacanze in tale anno può essere interamente cancellato.

Capitolo 4: Tutela della salute e prevenzione degli infortuni

Art. 30

¹ Alle imprese e ai lavoratori sottoposti alla LDL sono applicabili:

- a. l'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro e l'ordinanza 3 del 18 agosto 1993⁴ concernente la legge sul lavoro;
- b. per il lavoro notturno regolare: gli articoli 17c e 17d della legge sul lavoro e gli articoli 43–45 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000⁵ concernente la legge sul lavoro.

² Le imprese devono, in caso di bisogno, mettere dei locali di soggiorno riscaldabili e provvisti di installazioni da cucina a disposizione dei lavoratori che non possono trascorrere le pause o i turni di riposo a domicilio. I locali di soggiorno e gli appartamenti di servizio devono rispondere alle esigenze poste dalla tutela della salute e offrire un comfort adeguato.

³ Le imprese devono adeguatamente informare i lavoratori circa le prescrizioni della Confederazione sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

³ RS 822.11

⁴ RS 822.113

⁵ RS 822.111

Capitolo 5: Eccezioni

Sezione 1: Imprese d'autoservizi

Art. 31

¹ Nelle imprese d'autoservizi in concessione e nelle imprese d'autoservizi secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL, il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 per i servizi:

- a. con un effettivo di lavoratori stabilmente assegnati equivalente a 3 posti a tempo pieno al massimo; oppure
- b. con esercizio stagionale: per i lavoratori stabilmente assegnati al servizio.

² È servizio con esercizio stagionale quello che per almeno 20 fine settimana all'anno deve far fronte a un notevole traffico supplementare rispetto a quello abituale.

Sezione 2: Imprese di trasporto a fune

Art. 32 Durata ininterrotta del lavoro

Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle imprese di trasporto a fune in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 5 ½ ore al massimo.

Art. 33 Interruzioni del lavoro

Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se:

- a. il turno di servizio non supera 10 ore;
- b. la durata ininterrotta del lavoro non supera 5 ore; e
- c. per dare la possibilità al lavoratore di consumare un pasto intermedio sono previste le seguenti interruzioni del lavoro:
 1. almeno 2 interruzioni del lavoro se il turno di servizio non supera 9 ½ ore,
 2. almeno 3 interruzioni del lavoro se il turno di servizio non supera 10 ore.

Art. 34 Numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali

¹ Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se si può dimostrare che il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, civile o di protezione civile, malattie o infortuni.

² Il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 per i lavoratori delle imprese di trasporto a fune che garantiscono l'esercizio per almeno 46 domeniche all'anno.

Art. 35 Eccezioni durante la stagione estiva e invernale

Per far fronte alla stagione estiva dal 1° maggio al 31 ottobre o alla stagione invernale dal 1° novembre al 30 aprile si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali per il personale interessato durante una di due stagioni consecutive:

- a. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore; nella stagione in questione non è data la possibilità, prevista dall'articolo 33, di rinunciare a una pausa;
- b. la durata del turno di servizio di 12 ore può essere prolungata a 15 ore al massimo; considerando anche i 2 giorni di lavoro successivi, non può tuttavia superare in media 12 ore;
- c. il numero dei giorni di riposo domenicali per mese civile può essere ridotto da 1 a 0 se durante la stagione in questione sono assegnati almeno 4 e nell'anno civile almeno 20 giorni di riposo domenicali; nell'anno civile in questione non è data la possibilità, prevista dall'articolo 34 capoverso 2, di ridurre il numero dei giorni di riposo domenicali a 16.

Art. 36 Aziende accessorie di imprese di trasporto a fune

¹ Previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, per consentire la nuova preparazione della pista in caso di nevicate, il turno di servizio dei conducenti di veicoli battipista può essere prolungato a 17 ore e il turno di riposo successivo ridotto a 7 ore se è concessa una pausa di almeno 5 ore ed è messo a disposizione un apposito locale dove trascorrere la pausa e contenente luoghi di riposo.

² Previo accordo con i lavoratori addetti esclusivamente all'innevamento artificiale, questi ultimi possono essere impiegati 24 ore su 24 durante 4 settimane consecutive al massimo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. la metà del turno di riposo trascorso sul posto è accordata come supplemento di tempo;
- b. dedotta la durata degli interventi, il turno di riposo deve ammontare almeno a 11 ore, almeno 6 delle quali devono essere consecutive;
- c. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore.

Art. 37 Altre eccezioni

Al massimo in 8 giorni di lavoro all'anno sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali. Le eccezioni devo-

no essere previamente convenute con i rappresentanti dei lavoratori e previamente autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT). In nessun caso la durata del lavoro può eccedere 15 ore al giorno.

Sezione 3: Ferrovie esclusivamente a cremagliera

Art. 38 Durata ininterrotta del lavoro

Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle ferrovie esclusivamente a cremagliera in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 5 ½ ore al massimo.

Art. 39 Numero dei giorni di riposo

Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se si può dimostrare che il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, civile o di protezione civile, malattie o infortuni.

Art. 40 Eccezioni durante la stagione estiva e invernale

Per far fronte alla stagione estiva dal 1° maggio al 31 ottobre o alla stagione invernale dal 1° novembre al 30 aprile si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali per il personale interessato, durante una di due stagioni consecutive:

- a. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore;
- b. la durata del turno di servizio di 12 ore può essere prolungata a 15 ore al massimo; considerando anche i 2 giorni di lavoro successivi, non può tuttavia superare in media 12 ore.

Art. 41 Altre eccezioni

Al massimo in 8 giorni di lavoro all'anno sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali. Le eccezioni devono essere previamente convenute con i rappresentanti dei lavoratori e autorizzate dall'UFT. In nessun caso la durata del lavoro può eccedere 15 ore al giorno.

Sezione 4: Imprese di navigazione

Art. 42 Durata ininterrotta del lavoro

Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle imprese di navigazione in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 5 ½ ore al massimo.

Art. 43 Pause a bordo

Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, per permettere di prendere un pasto principale possono essere assegnate, in un turno di servizio, pause a bordo non eccedenti complessivamente un'ora.

Art. 44 Numero dei giorni di riposo

Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se si può dimostrare che il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o di protezione civile, malattie o infortuni.

Art. 45 Eccezioni durante la stagione estiva

Per far fronte alla stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre, ma per al massimo 6 mesi consecutivi, si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali:

- a. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore;
- b. la durata del turno di servizio di 12 ore può essere prolungata a 15 ore al massimo; considerando anche i 2 giorni di lavoro successivi, non può tuttavia superare in media 12 ore;
- c. se è ridotto secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettera a, il turno di riposo, considerando anche i 4 turni di riposo successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore;
- d. il numero dei giorni di riposo domenicali per mese civile può essere ridotto da 1 a 0 se durante la stagione estiva sono assegnati almeno 4 e nell'anno civile almeno 20 giorni di riposo domenicali.

Art. 46 Altre eccezioni

Al massimo in 8 giorni di lavoro all'anno sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali. Le eccezioni devono essere previamente convenute con i rappresentanti dei lavoratori e autorizzate dall'UFT. In nessun caso la durata del lavoro può eccedere 15 ore al giorno.

Sezione 5: Servizi di ristoro a bordo treno attivi secondo l'orario**Art. 47** Durata del lavoro

Per i lavoratori dei servizi di ristoro a bordo treno attivi secondo l'orario, la durata giornaliera massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore purché sia osservata la durata giornaliera media nella media annuale.

Art. 48 Turno di servizio

Il turno di servizio può essere prolungato da 12 a 17 ore al massimo se non supera 12 ore nella media annuale.

Art. 49 Numero dei giorni di riposo domenicali

Il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 e, previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, fino a 12.

Sezione 6: Imprese di carrozze letti e di carrozze cuccette**Art. 50**

Agli accompagnatori delle carrozze letti e delle carrozze cuccette non si applicano le prescrizioni sulla durata massima del lavoro (art. 4 cpv. 3 LDL) e sul turno di servizio (art. 6 LDL).

Sezione 7: Servizi di costruzione**Art. 51** Turno di riposo

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettera a, nei servizi di costruzione il turno di riposo può essere ridotto una volta fino a 10 ore tra 2 giorni senza servizio previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti.

Art. 52 Lavoro notturno

Per i lavori di costruzione e di manutenzione edile che, per motivi di esercizio, possono essere eseguiti soltanto di notte, il lavoratore può eccezionalmente essere tenuto a svolgere lavoro notturno durante più di 15 giorni nell'arco di 28 giorni se:

- a. settimanalmente gli sono concessi 1 giorno di riposo e 1 giorno di compensazione consecutivi;
- b. è informato, almeno 3 settimane innanzi il primo turno di servizio notturno, sull'inizio e la fine presumibile del lavoro notturno prolungato; e
- c. non è tenuto a svolgere altro lavoro notturno durante i 14 giorni successivi al turno di servizio notturno prolungato.

Art. 53 Carico di lavoro eccezionale

¹ In caso di carico di lavoro eccezionale la durata giornaliera media di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi può essere superata durante i primi 28 giorni di un periodo di 56 giorni se:

- a. i lavoratori ne sono previamente informati;
- b. la durata giornaliera massima del lavoro di 10 ore non viene superata; e

- c. dopo ogni 5 giorni di lavoro è previsto 1 giorno di compensazione e 1 giorno di riposo.

² Il tempo di lavoro eccedente la durata giornaliera media di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi è considerato lavoro straordinario. Deve essere compensato con tempo libero della stessa durata entro i 28 giorni successivi al termine del periodo di carico di lavoro eccezionale.

Art. 54 Compensazione del lavoro straordinario

Se, per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell'esercizio, la durata massima del lavoro di cui all'articolo 4 capoverso 3 LDL deve essere superata di più di 2 ore, il periodo entro cui deve avvenire la compensazione con tempo libero può essere prolungato a 7 giorni di lavoro.

Art. 55 Manutenzione delle gallerie di base ferroviarie alpine

Per i lavoratori addetti prevalentemente alla costruzione e alla manutenzione delle gallerie di base ferroviarie alpine, previo accordo con i loro rappresentanti il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 a 12 se è assegnato almeno 1 fine settimana libero per mese civile comprendente un intero sabato e un'intera domenica.

Sezione 8: Officine per la costruzione e la manutenzione di veicoli

Art. 56

¹ Nelle officine per la costruzione e la manutenzione di veicoli, la durata giornaliera media di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi può essere superata durante i primi 28 giorni di un periodo di 56 giorni se:

- a. i lavoratori ne sono previamente informati;
- b. la durata giornaliera massima del lavoro di 10 ore non viene superata; e
- c. dopo ogni 5 giorni di lavoro è previsto 1 giorno di compensazione e 1 giorno di riposo.

² La durata del lavoro eccedente la durata giornaliera media di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi è considerata lavoro straordinario. Deve essere compensata con tempo libero della stessa durata entro i 28 giorni successivi al termine del periodo di carico di lavoro eccezionale.

Sezione 9: Centri di intervento per il coordinamento e l'eliminazione di perturbazioni dell'esercizio

Art. 57

¹ Nei centri di intervento per il coordinamento e l'eliminazione di perturbazioni dell'esercizio, la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata del tempo che si deve trascorrere nel servizio assegnato senza fornire prestazioni lavorative (art. 5 lett. b).

² Il prolungamento della durata massima del lavoro deve essere convenuto in un accordo scritto con i rappresentanti dei lavoratori. L'accordo deve indicare l'entità del periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come tempo di lavoro.

³ Il periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come tempo di lavoro non è computato nel calcolo del turno di servizio.

Sezione 10: Manifestazioni sportive e grandi eventi

Art. 58 Manifestazioni sportive

Qualora un organo di sicurezza di cui all'articolo 2 della legge federale del 18 giugno 2010⁶ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (organo di sicurezza) e il personale di accompagnamento dei treni siano impiegati nell'ambito di un trasporto a manifestazioni sportive, si possono concludere per essi, con i rappresentanti dei lavoratori, accordi scritti secondo i quali:

- a. la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 7 ore al massimo;
- b. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 14 ½ ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore;
- c. il turno di servizio può essere prolungato una volta da 13 a 15 ore al massimo tra 2 giorni senza servizio.

Art. 59 Grandi eventi

¹ Per gli organi di sicurezza impiegati nell'ambito di grandi eventi e per il servizio d'ordine addetto alla sicurezza degli accessi dell'area ferroviaria e alla protezione dei clienti è ammesso quanto segue:

- a. la durata giornaliera massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, ma al massimo di 4 ore; la compensazione è determinata secondo l'articolo 5 capoverso 2 LDL;
- b. in 8 giorni di lavoro per anno civile, il turno di servizio può essere prolungato da 12 a 15 ore al massimo.

⁶ RS 745.2

² Con i rappresentanti dei lavoratori si conviene quali grandi eventi sottostanno al presente articolo e in quali 8 giorni di lavoro il turno di servizio è prolungato.

Sezione 11: Comunicazione delle eccezioni autorizzate dall'UFT

Art. 60

Le imprese devono comunicare ai lavoratori le eccezioni autorizzate dall'UFT.

Capitolo 6: Commissione della legge sulla durata del lavoro

Art. 61

¹ La Commissione federale della legge sulla durata del lavoro è composta dal presidente, da 6 rappresentanti delle imprese assoggettate e da 6 rappresentanti dei lavoratori.

² Il presidente e i 12 membri sono nominati dal Consiglio federale. Quest'ultimo nomina nel contempo un sostituto per ogni membro.

³ La durata in carica è fissata conformemente all'articolo 57c della legge del 21 marzo 1997⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

⁴ Per l'istituzione si applica l'articolo 8e dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

⁵ La Commissione della legge sulla durata del lavoro può emanare un regolamento sull'organizzazione.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 62 Vigilanza ed esecuzione

¹ L'esecuzione della LDL e della presente ordinanza come pure la vigilanza sulle imprese spettano all'UFT.

² L'UFT può verificare in ogni momento l'osservanza della LDL e della presente ordinanza. I controlli possono essere effettuati sul posto. Possono riguardare i 5 anni precedenti.

³ Per i controlli l'UFT può avvalersi della collaborazione delle autorità federali e cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio nonché dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁹ per gli autisti.

⁷ RS 172.010

⁸ RS 172.010.1

⁹ RS 822.221

Art. 63 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 26 gennaio 1972¹⁰ concernente la legge sulla durata del lavoro è abrogata.

Art. 64 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il XX.XX.2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹⁰ RU 1972 615, **1981** 1122, 1983 1968, **1984** 1045, **1987** 738, **1993** 2918, **1996** 2685, **2002** 4228, **2004** 4175, **2005** 5039, **2006** 4545, **2008** 5093, **2008** 5403, **2009** 5959, **2009** 6077, **2010** 4797, **2013** 1031, **2014** 3261

